







Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione" CPU J59J16000760006

Webinar Il Procedimento in Conferenza di Servizi

a cura di Massimo Puggioni

14 dicembre 2020



Le tipologie di procedimento SUAPE

Procedimento in autocertificazione

A 0 giorni A 30 giorni Procedimento in conferenza di servizi

Assenza di discrezionalità

Valutazioni discrezionali o provvedimenti previsti da norme europee

Altre tipologie di iter

Accertamento di conformità:

Sanatorie edilizie in cui sia necessario un atto di assenso espresso

Proroga di titoli abilitativi: Richieste di proroga di carattere discrezionale


Richiesta di parere preliminare:

Pareri preliminari di cui all'art. 41 della L.R. n. 24/2016

Il procedimento in conferenza di servizi

- •non è previsto il rilascio della ricevuta definitiva
- •all'esito della verifica formale, il SUAPE invia la comunicazione di avvio del procedimento
- •il SUAPE provvede all'indizione della CDS entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della pratica o dalla piena regolarizzazione formale
- •l'avviso di indizione della conferenza di servizi è pubblicato sull'albo pretorio on line dell'Ente presso il quale è istituito il SUAPE e del Comune interessato, per un periodo di quindici giorni consecutivi. Tale pubblicazione assolve ogni onere di pubblicità, previsto dalle normative settoriali applicabili, volto a garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990.

Il procedimento in conferenza di servizi




Conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona

Tale modalità prevede che ogni amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta al SUAPE il proprio parere autonomamente, senza tenere alcuna seduta.

Nell'atto di indizione il SUAPE comunica:

- termine per richiedere integrazioni: 15 giorni dalla trasmissione della documentazione;
- termine per l'invio delle determinazioni, decorrente dalla data di trasmissione (anche automatica) della documentazione:
- -30 giorni per i casi ordinari;
- -55 giorni per autorizzazione paesaggistica ordinaria;
- -90 giorni per casi particolari (art. 18 direttive);
- data della eventuale seduta: entro 10 giorni dalla scadenza della fase asincrona


Conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona



Conferenza di servizi asincrona: integrazioni

- -l'amministrazione formula la richiesta al SUAPE dalla data della prima richiesta i termini della conferenza asincrona sono sospesi per tutti i soggetti coinvolti;
- -entro 2 giorni lav. il SUAPE richiede le integrazioni all'interessato, con un termine di 30 giorni (*elevabile a 60 giorni su richiesta dell'interessato formulata prima della scadenza*);
- -il SUAPE inoltra all'interessato, entro 2 giorni lav., le richieste successivamente pervenute;
- -entro 2 giorni lav. dalla trasmissione delle integrazioni il SUAPE le inoltra ai soggetti coinvolti, esplicitando:
- •il nuovo termine della conferenza asincrona;
- •la nuova data della eventuale seduta.
- in caso di inerzia dell'interessato, entro 2 giorni lav. dalla scadenza del termine assegnato il SUAPE riavvia i termini del procedimento e della conferenza di servizi

Conferenza di servizi asincrona: integrazioni



Conferenza di servizi asincrona: integrazioni

I termini della conferenza asincrona sono riavviati:

dalla data in cui il SUAPE trasmette le integrazioni ai soggetti coinvolti

Oppure

- dalla data in cui il SUAPE comunica ai soggetti coinvolti che i termini assegnati sono decorsi infruttuosamente.

Nota bene: anche in caso di mancata integrazione da parte dell'interessato, il soggetto coinvolto nella conferenza di servizi è comunque tenuto ad esprimere la propria determinazione entro il termine di conclusione della stessa. La richiesta di integrazione non si trasforma in parere negativo

Conferenza di servizi asincrona: riavvio dei termini

I termini del procedimento e quelli della CdS decorrono integralmente dalla trasmissione delle integrazioni nei seguenti casi:

- 1. uno o più enti coinvolti segnalano motivatamente la carenza degli elementi minimi essenziali per l'effettuazione di qualsiasi verifica, o la necessità di integrazioni di particolare rilevanza tali da configurare la necessità di una nuova istruttoria;
- 2. a seguito di rettifica di una o più dichiarazioni, è necessario estendere il procedimento unico ad ulteriori adempimenti di competenza di soggetti inizialmente non coinvolti [se il SUAPE estende l'indizione della CdS ad ulteriori Enti inizialmente non coinvolti per suo errore, i termini della conferenza ripartono da capo ma i termini di conclusione del procedimento non subiscono alcun differimento];
- 3. l'interessato, anche spontaneamente, trasmette nuovi documenti tali da modificare in modo sostanziale l'oggetto su cui i soggetti coinvolti sono tenuti a esprimersi.

Conferenza di servizi asincrona: richieste di integrazioni tardive

Decorso il termine di quindici giorni dalla trasmissione della documentazione agli enti terzi, eventuali richieste di integrazioni tardive non comportano alcun obbligo in capo all'interessato, alcuna sospensione dei termini della fase asincrona della conferenza di servizi e alcun differimento del termine finale di conclusione del procedimento.

In ogni caso, la responsabilità per l'emissione di determinazioni negative fondate unicamente sulla mancata trasmissione delle integrazioni richieste oltre i termini ricade interamente sull'amministrazione che abbia agito in ritardo.

Conferenza di servizi: concentrazione dei regimi amministrativi

→ La norma regionale non prevede la SCIA condizionata

Se nel procedimento unico sono inclusi adempimenti amministrativi in autocertificazione, le amministrazioni competenti per le verifiche non sono tenute ad esprimere un parere nell'ambito della conferenza di servizi.

Le verifiche devono essere compiute:

- •in caso di conferenza asincrona, nei termini di conclusione della stessa;
- •in caso di conferenza che si svolge direttamente in modalità sincrona, entro la data fissata per la seduta.

Prestampato provvedimento unico

DATO ATTO che i soggetti invitati a esprimersi nell'ambito della conferenza di servizi, in quanto tenuti all'effettuazione di verifiche discrezionali o al rilascio di atti espressi previsti dalla normativa comunitaria, sono i seguenti:

specificare

DATO ATTO che l'avviso di indizione della conferenza di servizi è stato inviato anche alle amministrazioni competenti per le verifiche sugli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione, non tenute ad esprimere un parere, e segnatamente ai seguenti soggetti:

_specificare____

Conferenza di servizi asincrona: espressione delle determinazioni

Le determinazioni sono rese nella forma di parere tecnico privo di natura provvedimentale autonoma, relativo alle sole verifiche di competenza diretta dell'amministrazione, a prescindere dall'esito delle verifiche degli ulteriori soggetti partecipanti alla medesima conferenza.

- •Non è consentito subordinare l'attività istruttoria, la trasmissione del parere o la partecipazione alla seduta alla preventiva acquisizione del parere di un'altra pubblica amministrazione;
- •E' possibile richiedere al SUAPE di estendere la conferenza di servizi anche ad altri soggetti al fine di acquisirne il parere;
- •II SUAPE <u>non può sospendere il procedimento</u> per acquisire, al di fuori della conferenza, il parere di un soggetto esterno non inizialmente coinvolto nella CDS.

Conferenza di servizi asincrona: espressione delle determinazioni

Le determinazioni dei soggetti coinvolti tenuti a esprimersi, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- congrua motivazione;
- formulazione esplicita in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento o devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;

Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro i termini, ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza condizioni.

81	Utilizzo di acque destinate al consumo umano non provenienti da acquedotto						
	D.M. 26/03/1991, art. 4 – D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.)						
81.a	Utilizzo di acque destinate al	Giudizio di potabilità e idoneità dell'ac	qua /	Conferenza di servizi	ATS		
	consumo umano non provenienti	(D.M. 26/03/1991, art. 4 – D.Lgs. 31/2	001 e	Tacito assenso in CdS: sì			
	da acquedotto	s.m.i.)		Sil.assenso art. 20 L.241/90: no			
82	Stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale						
	Regolamento CE n. 1069/2009; Regolamento UE n. 142/2011						
82.a	Avvio e variazioni sostanziali delle attività di tutti gli stabilimenti o impianti che sono attivi in qualunque fase di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati soggette a riconoscimento di cui all'art. 24 del Regolamento CE n° 1069/2009	Riconoscimento (Regolamento CE n. 1069/2009, art. 24)		Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: no Sil.assenso art. 20 L.241/90: no N.B: autorizzazione prevista dalla normativa comunitaria	ATS Regione - Assessorato igiene e sanità		

Casi di esclusione dal tacito assenso nell'ambito della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14/bis della Legge n. 241/1990

Casi in cui
 disposizioni del
 diritto dell'Unione
 europea richiedano
 l'adozione di
 provvedimenti
 espressi

Casi di esclusione dal silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 241/1990

- atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità;
- casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;
- casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza;
- atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

- → Il tacito assenso **si applica** anche atti di competenza di diverse articolazioni del medesimo Ente presso il quale è istituito il SUAPE
- → Il tacito assenso **non si applica** alle amministrazioni non tenute ad esprimersi in quanto competenti per endoprocedimenti ai quali si applica il procedimento in autocertificazione. Conseguentemente non è necessario attendere che tali enti si esprimano, se tutti i soggetti tenuti a esprimersi lo hanno fatto

che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è pervenuta alcuna determinazione da parte delle seguenti amministrazioni tenute a esprimersi, il cui parere è pertanto da considerarsi favorevolmente acquisito ai sensi dell'art. 37, comma 7 della L.R. n. 24/2016:

specificare

che, entro il termine di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è pervenuta alcuna segnalazione di esito negativo delle verifiche sulle autocertificazioni, da parte delle amministrazioni non tenute a esprimersi;

(oppure, solo in caso di provvedimento rilasciato prima della scadenza della fase asincrona) che alla data di emissione del presente provvedimento non è pervenuta alcuna segnalazione di esito negativo delle verifiche sulle autocertificazioni da parte delle amministrazioni non tenute a esprimersi, le quali possono effettuare le proprie verifiche entro il termine del specificare

che sono pervenute le determinazioni di tutte le amministrazioni competenti per gli atti di assenso espressi previsti dalla normativa dell'Unione Europea, e segnatamente:

specificare

;

Prestampato provvedimento unico



Decorso il termine conclusivo della fase asincrona, i soggetti coinvolti possono trasmettere le proprie determinazioni **solo nell'esercizio del potere di autotutela**, anche prima dell'adozione del provvedimento finale.

Il SUAPE non può essere responsabile per non aver considerato un parere tardivo non espresso nell'esercizio del potere di autotutela.

N.B. nuovo art. 2 comma 8/bis Legge n. 241/1990 (introdotto dal decreto semplificazioni):

Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.


Conferenza di servizi: chiusura della fase asincrona

Recepite le determinazioni di tutte le amministrazioni tenute a esprimersi (anche prima della scadenza) oppure

Scaduto il termine per l'espressione dei pareri:

CASO 1

- -pareri positivi non condizionati, anche impliciti (tacito assenso);
- -pareri condizionati a cui non è necessario adeguarsi;
- -pareri condizionati a cui l'interessato si è adeguato senza necessità di ulteriori verifiche



Determinazione di conclusione positiva della conferenza (nessun verbale!)

Gestione iter

Stato corrente

Conferenza di servizi asincrona in corso




♣ AVVIO CDS SINCRONA

Conferenza di servizi: chiusura della fase asincrona

CASO 2

- almeno un parere negativo fondato sull'assoluta incompatibilità non superabile con modifiche progettuali anche rilevanti, ovvero sulla irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell'istanza




Determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce gli effetti di cui all'art. 10/bis; solo in caso di osservazioni il SUAPE procede ad indire una nuova CdS in forma asincrona, per l'esame delle osservazioni e l'emissione del provvedimento definitivo

Conferenza di servizi: chiusura della fase asincrona

CASO 3

In tutti gli altri casi, fra cui ad es.:

- Pareri negativi superabili;
- Modifiche che comportano nuove verifiche da parte dei soggetti coinvolti;
- Vi sono dubbi sull'esito della fase asincrona;
- Ecc.



II SUAPE convoca la seduta in modalità sincrona nella data prefissata

La convocazione deve essere inviata:

- -entro 2 giorni lavorativi dalla conclusione della fase asincrona;
- -con un preavviso minimo di 3 giorni

Gestione iter

Conferenza di servizi asincrona in corso

Avanzamento

✓ ESITO POSITIVO

Conferenza di servizi che si svolge direttamente in modalità sincrona

- -Per progetti particolarmente complessi (occorre motivare);
- -Su richiesta dell'interessato o di uno dei soggetti coinvolti
- •In caso di conferenza di servizi convocata direttamente in modalità sincrona la seduta si svolge entro 30 giorni consecutivi dall'indizione; i soggetti coinvolti possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti esclusivamente nel termine di quindici giorni dalla ricezione della documentazione
- •Se la conferenza è stata inizialmente indetta in modalità asincrona, la seduta si tiene nella data preventivamente fissata

Conferenza di servizi: anticipazione della fase sincrona

Il SUAPE può procedere alla convocazione della conferenza in modalità sincrona anche prima della scadenza dei termini della fase asincrona, se durante la stessa pervengono uno o più pareri negativi o prescrittivi tali da far ritenere comunque necessario l'espletamento della successiva fase sincrona; il SUAPE può fissare la seduta in una data antecedente a quella inizialmente comunicata, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. In tali casi la conferenza si può svolgere in più sedute, e può considerarsi acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si fossero espresse, solo dopo il decorso integrale del termine fissato per la fase asincrona.

Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona

- -Riunione collegiale, anche in modalità telematica;
- -Seduta unica;
- Possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza;
- -Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto;
- -Non possono essere richieste integrazioni o modifiche progettuali evincibili dalla documentazione inizialmente presentata che non siano state evidenziate nei termini;
- -È possibile aggiornare i lavori della conferenza di servizi ad una ulteriore seduta esclusivamente laddove sia necessario apportare modifiche progettuali utili a perseguire un esito favorevole del procedimento. La nuova seduta deve svolgersi entro 30 giorni successivi alla prima, fermo restando il termine di conclusione del procedimento

Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona

- •All'esito della fase sincrona, si considera acquisito, a prescindere dalle determinazioni trasmesse durante la fase asincrona, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
- La decisione è assunta sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai soggetti coinvolti.

36. In quale modo il responsabile del procedimento stabilisce quali siano le posizioni prevalenti al fine di adottare la determinazione di conferenza di servizi simultanea?

FAQ funzione pubblica



Per adottare la determinazione conclusiva della conferenza di servizi simultanea, il responsabile del procedimento tiene conto delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti unici delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali coinvolti. Non è, dunque, prevista una votazione nella quale si possano definire maggioranze e minoranze.

Per "posizioni prevalenti" devono considerarsi quelle "che hanno un peso specifico superiore alle altre per l'importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame" (cfr. Presidenza Consiglio dei ministri, "linee guida operative" 10 gennaio 2013). Spetta, dunque, al responsabile del procedimento "[...] esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco. Pertanto, il ruolo assunto dall'amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza" (Consiglio di Stato, sentenza del 27 agosto 2014, n. 4374).

Tutti i procedimenti in conferenza di servizi sono conclusi con una determinazione espressa di accoglimento - anche parziale - o di rigetto, salvo che l'interessato non rinunci espressamente all'ottenimento del titolo abilitativo.

È esclusa la facoltà di procedere all'archiviazione d'ufficio del procedimento, anche se conseguente all'inerzia dell'interessato.

La determinazione conclusiva deve essere emessa entro 5 giorni lavorativi dal termine della CDS (conclusione della fase asincrona o sincrona)

Tranne le eccezioni espresse nell'art. 17 delle direttive, il SUAPE non può subordinare l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento all'acquisizione di provvedimenti formali da parte dei soggetti partecipanti alla stessa.

Ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale, la determinazione conclusiva è pubblicata sull'albo pretorio on line dell'Ente presso cui è istituito il SUAPE e del Comune interessato per un periodo di quindici giorni consecutivi.

(art. 17)

In deroga ai termini previsti per i procedimenti in conferenza di servizi, per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento è comunque necessario attendere il perfezionamento delle seguenti tipologie di atti di assenso:

- a) gli atti di assenso che si sostanziano nella stipula di contratti bilaterali tra la pubblica amministrazione ed il cittadino interessato;
- b) i provvedimenti previsti dalla normativa comunitaria, tra cui quelli individuati nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B);
- c) la valutazione di impatto ambientale (VIA);
- d) l'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- e) la valutazione di incidenza;
- f) i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e le autorizzazioni previste dagli articoli 208, 209 e 211 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

(art. 17)

Gli adempimenti di cui ai precedenti punti a) e b) convergono nel procedimento unico SUAPE in conferenza di servizi; il SUAPE, all'esito dei lavori della conferenza di servizi, attende il perfezionamento dei relativi atti ai fini del rilascio della determinazione motivata di conclusione del procedimento. Ogni responsabilità per il ritardo nella conclusione del procedimento, legato al mancato rilascio degli atti di cui sopra, non è imputabile al SUAPE.

Per gli adempimenti di cui ai precedenti punti c), d), e), f), le istanze sono presentate direttamente presso l'Ente competente, il quale provvederà a trasmettere al SUAPE la comunicazione di avvio del procedimento e ogni provvedimento conseguente.

Il procedimento unico per l'acquisizione di ulteriori titoli abilitativi può essere avviato presso il SUAPE anche prima della conclusione dell'iter per il rilascio degli atti di assenso sopra citati, ferma restando la necessità che il SUAPE ne attenda la conclusione per emettere il provvedimento unico.

Termini di conclusione del procedimento in conferenza di servizi

Termine ordinario: 60 giorni (105 in caso di autorizzazione paesaggistica non semplificata)

+

Il numero di giorni intercorrenti tra la richiesta di documenti integrativi e la loro trasmissione (max 30 giorni)



Max 30 giorni ulteriori in caso di richiesta da parte dell'interessato per motivate ragioni legate alla necessità di produrre ulteriori documenti

Adempimenti successivi all'emissione del provvedimento unico

Laddove, a seguito dell'esito favorevole della CDS sia necessario acquisire ulteriori documenti dall'interessato, quali pagamenti, polizze fideiussorie, assolvimento dell'imposta di bollo e simili adempimenti che non necessitino di ulteriore verifica istruttoria, il SUAPE provvede comunque all'adozione del provvedimento finale nei termini, e lo rilascia all'interessato solo una volta assolti gli adempimenti ulteriori prescritti nella determinazione motivata di conclusione del procedimento.

→ In caso di permesso di costruire, il calcolo degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione è allegato alla dichiarazione autocertificativa. Il mancato pagamento degli oneri, anche in modalità rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo. Nei procedimenti in conferenza di servizi, il SUAPE adotta il provvedimento finale condizionando l'efficacia del titolo alla presentazione della ricevuta di pagamento integrale o rateale degli oneri dovuti; i termini temporali di validità del titolo decorrono comunque dalla data di rilascio del provvedimento.

Silenzio assenso

Se tutti i titoli abilitativi compresi nella pratica rientrano nel campo di applicazione dell'autocertificazione e del silenzio-assenso di cui all'art. 20 della legge n. 241/1990, secondo l'indicazione contenuta nella tabella (allegato B), la mancata conclusione del procedimento da parte del SUAPE nei termini equivale a provvedimento di accoglimento della domanda.

196	Installazione ed esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali						
	Legge n. 239/2004, art. 1, commi 56-58						
196.a	Installazione ed esercizio di nuovi	Autorizzazione (Legge n. 239/2004, art. 1,	Conferenza di servizi				
	stabilimenti di lavorazione e di	commi 56-58)	Sil.assenso in CdS: sì				
	stoccaggio di oli minerali;		Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì				
	Dismissione degli stabilimenti di						

Il provvedimento di accoglimento si considera rilasciato alla scadenza dei termini anche nel caso in cui gli enti titolari dei provvedimenti esclusi dall'applicazione dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990 abbiano trasmesso al SUAPE le proprie determinazioni favorevoli.

Indennizzo da ritardo nei procedimenti in conferenza di servizi

Si applicano le disposizioni in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento di cui all'articolo 28 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98:

→ 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro

Nei provvedimenti rilasciati in ritardo occorre indicare espressamente il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato, nonché l'ammontare dell'indennizzo a cui l'interessato ha diritto e le modalità con cui è possibile richiederlo.

Inoltre, per i procedimenti conclusi **con oltre quindici giorni di ritardo**, l'interessato ha diritto al rimborso integrale dei diritti di istruttoria corrisposti per l'attività propria del SUAPE.

Autotutela

Le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi e quelle competenti eventualmente non coinvolte nel procedimento possono sollecitare con congrua motivazione il SUAPE ad assumere determinazioni in via di autotutela:

- volte all'annullamento o alla convalida del provvedimento ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, qualora ne ricorressero i presupposti;
- volte alla revoca del provvedimento ai sensi dell'art. 21quinquies della legge n. 241/1990, solo se hanno partecipato alla conferenza di servizi o si sono espresse nei termini.

In tali casi il SUAPE procede all'indizione di una nuova conferenza di servizi direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, e provvede all'eventuale revisione del provvedimento con un unico atto in conformità alla decisione della conferenza stessa.

Sanatorie edilizie

Per i procedimenti di accertamento di conformità e di sanatoria che si perfezionano attraverso il rilascio di un provvedimento espresso, è esclusa l'applicazione del procedimento unico; in tali casi il SUAPE trasmette la documentazione agli uffici coinvolti, i quali operano secondo quanto previsto dalle norme settoriali.

Alle sanatorie che si perfezionano attraverso la trasmissione di una dichiarazione autocertificativa ed il versamento di una sanzione ad effetto sanante di importo predeterminato, si applica il procedimento in autocertificazione, a condizione che la ricevuta del versamento della sanzione prevista dalle norme vigenti sia allegata alla dichiarazione autocertificativa. Solo in questi casi il titolo abilitativo per l'effettuazione di qualsiasi intervento edilizio può essere acquisito anche contestualmente a quello per la sanatoria, attraverso la presentazione di un'unica dichiarazione autocertificativa.

Art. 18 direttive – raccordo con le norme settoriali

Principio generale: Per i procedimenti rientranti nel campo di competenza del SUAPE, non si applicano le disposizioni di natura procedurale contenute in leggi, regolamenti, delibere e direttive comunque denominate, difformi rispetto alla disciplina del procedimento unico, con particolare riferimento alle tempistiche istruttorie ed alle disposizioni che prevedono la sequenzialità delle verifiche fra più uffici, anche di diverse pubbliche amministrazioni. Tutti i soggetti coinvolti operano simultaneamente le verifiche di propria competenza secondo le modalità e i termini previsti dalla parte II, titolo I della Legge, raccordando e portando a sintesi le risultanze istruttorie in sede di conferenza di servizi, ove prevista.

Eccezioni: art. 18 direttive

Art. 18 direttive – raccordo con le norme settoriali

Eccezioni:

Autorizzazione paesaggistica: termini, possibilità di richiedere la convocazione della seduta in modalità sincrona;

Vincolo archeologico e monumentale: si applica l'art. 17, rientra nel procedimento unico solo in caso di vincolo indiretto;

Riconoscimenti comunitari in materia igienico-sanitaria: necessità di emettere determinazione con approval number;

Procedure ad evidenza pubblica: la fase ad evidenza pubblica precede l'avvio del procedimento unico SUAPE;

Grandi strutture di vendita: il procedimento si articola in una doppia conferenza di servizi

Pareri di organi collegiali: necessario attendere l'assenso in caso di organi di governo, i collegi perfetti non partecipano alla CdS

Art. 18 direttive – raccordo con le norme settoriali

Eccezioni:

Concessione di suolo pubblico: possibilità di richiederla direttamente all'ufficio competente per durata inferiore a 15 giorni o se è l'unico titolo abilitativo necessario;

Manomissioni di spazi pubblici: rientrano nel procedimento unico solo se accessorie a intervento edilizio principale;

Proroga dei termini di validità del titolo abilitativo: si segue la normativa settoriale (analogo ad accertamenti di conformità);

Manifestazioni o eventi sportivi o culturali di pubblico spettacolo: se non connessi ad attività produttive non si segue il procedimento unico SUAPE;

Strutture sanitarie: per media o alta complessità o per accreditamento la CdS ha termine 90 giorni, il procedimento 120

AUA – Autorizzazione Unica Ambientale

- Si applica solo alle imprese.
- L'autorità competente è il SUAPE, nei casi in cui tutti i titoli abilitativi ambientali che vi confluiscono siano di competenza comunale, o la Provincia negli altri casi;
- In caso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.
 269 del d.lgs. 152/2006, si applicano i termini della legge n.
 241/1990 e il SUAPE deve attendere il provvedimento;
- Nei casi di cui all'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013
 (procedimento unico riguardante solo l'AUA e comprensivo di autorizzazione ex art. 269), la conferenza di servizi è indetta e gestita dalla Provincia;
- Non rientrano nel campo di applicazione dell'AUA:
- gli scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura;
- l'autorizzazione preliminare allo scarico

AUA – Autorizzazione Unica Ambientale

I gestori degli impianti hanno facoltà di non avvalersi dell'AUA:

- nei casi previsti dal D.P.R. n. 59/2013, ove si tratti di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale; tali casi comprendono tutti quelli in cui è applicabile il procedimento in autocertificazione;
- nei procedimenti in conferenza di servizi per i quali i titoli abilitativi ambientali necessari per l'attività ricadano nei casi di cui alla lettera a);
- c) per le attività temporanee di durata non superiore a sei mesi, a prescindere dalla tipologia del procedimento;
- d) nei casi in cui l'unico titolo abilitativo ambientale necessario per l'attività, sia relativo all'impatto acustico, a prescindere dalla tipologia del procedimento.

Parere preliminare

È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAPE agli uffici competenti per materia di pronunciarsi **entro trenta giorni** sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con il quadro normativo vigente, senza pregiudizio per la definizione dell'eventuale successivo procedimento.

Il SUAPE provvede a richiedere tali pareri direttamente o mediante la convocazione di una Conferenza di Servizi preliminare ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge n. 241/1990. In caso di parere preliminare favorevole, l'eventuale successivo procedimento in conferenza di servizi **riferito allo stesso progetto**, che coinvolga i medesimi enti che si sono già espressi sul progetto preliminare, si conclude entro la metà dei tempi ordinari.

Opere in cemento armato o a struttura metallica

La denuncia di cui all'art. 65, comma 1, del DPR n. 380/2001, nonché i progetti di variante, la relazione a struttura ultimata e il collaudo statico **sono presentati esclusivamente al SUAPE** per tutti i procedimenti rientranti nella propria competenza.

- → si presenta nella pratica edilizia originaria.
- → per gli interventi edilizi in corso di esecuzione alla data del 13 marzo 2017, per i quali sia già stata presentata la denuncia, i documenti successivi sono presentati secondo le modalità previgenti. Analogamente si procede secondo le modalità previgenti in tutti i casi di deposito di documenti relativi ad interventi edilizi il cui titolo abilitativo non è stato conseguito presso il SUAP o SUAPE, salvo il caso di presentazione contestuale della dichiarazione di agibilità.